



PROVINCIA DI SASSARI

ZONA OMOGENEA OLBIA - TEMPIO  
SETTORE 9 SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

**BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. ANNO 2022 (L.R. n. 22/2005, D.G.R. R.A.S. n. 32/5 DEL 04.06.2008).**

**Art. 1 – Finalità**

1. La Regione Autonoma della Sardegna, con la Deliberazione della Giunta n. 66/29 del 23.12.2015, ha approvato il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/29 del 28.12.2012, n. 52/30 del 27.09.2016, n. 48/48 del 17.10.2017 e n. 49/35 del 09.10.2018, n.50/47 del 10.12.2019, n. 59/86 del 27.11.2020, n. 50/22 del 28.12.2021 recanti "Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 - Norme per l'approvazione del Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n.22/2005 sono state stanziare le risorse necessarie per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto nei propri immobili.
3. I fondi a disposizione della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio per il finanziamento di interventi eseguiti nei territori dei 26 Comuni della Zona Omogenea OT (ex Provincia Olbia Tempio) ammontano a **€235.778,33 (duecentotrentacinquemilasettecentosettantotto/33)**.
4. Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a beneficio di privati cittadini che intendano effettuare interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, situati sul territorio della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio.
5. Potranno rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie eventualmente risultanti da nuovi finanziamenti o economie di spesa che verranno destinate ad incrementare i contributi a fondo perduto previsti dal presente bando.

**Le condizioni e le prescrizioni del presente bando sono efficaci sino allo scadere dei 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso, salvo comunicazione di conclusione anticipata del procedimento per esaurimento dei fondi disponibili.**

**Art. 2 – Soggetti beneficiari**

1. Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile, sito nel territorio della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio (ex Provincia Olbia Tempio), in regola con le disposizioni urbanistico - edilizie e che ottengano permesso di costruire o presentino Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) o altro titolo abilitativo edilizio, se richiesto dalla normativa urbanistica vigente, per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto.
2. Possono presentare domanda di finanziamento anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile (locatari, comodatari, usufruttuari ecc.) sito nel territorio della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio: in tale ipotesi, ferme restando le condizioni di cui sopra in merito alle autorizzazioni urbanistico - edilizie, il richiedente dovrà

allegare in originale alla domanda, a pena l'inammissibilità della stessa, l'assenso della proprietà all'esecuzione delle opere.

3. In caso l'immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise ecc., per il singolo intervento verrà assegnato un unico contributo.
4. I contributi sono destinati a edifici o strutture residenziali e loro pertinenza ma anche a negozi, piccole attività commerciali e artigianali, edifici a uso agricolo, anche dismessi, ecc. e a tutti gli edifici di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101/2003, Allegato A, Categoria 2.

### Art. 3 – Spese ammissibili ed interventi esclusi

1. Sono esclusi dal finanziamento:
  - a. **gli interventi realizzati precedentemente alla data del 01.01.2021;**
  - b. gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti, sia statali che regionali, per i medesimi interventi di bonifica da amianto.
2. Nell'ambito del contributo erogato verranno considerate ammissibili le spese sostenute per:
  - a. predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
  - b. predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e oneri sicurezza), **esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto;**
  - c. attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne, serbatoi, ecc.);
  - d. trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
  - e. operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione presso impianto autorizzato;
  - f. smaltimento presso discarica autorizzata;
  - g. gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell'amianto, **nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate** per le attività di bonifica, trasporto e smaltimento dell'amianto in discariche autorizzate, **a condizione che i lavori di ripristino e ricostruzione siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali di cui all'allegato alla Deliberazione G.R. n. 46/69 del 25.11.2021.**
3. Si precisa che saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali contenenti amianto nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto autorizzato eseguite, **esclusivamente, da Ditte autorizzate iscritte all'ALBO GESTORI AMBIENTALI** (per le operazioni di rimozione: categorie 10 A o 10 B; per il trasporto: categoria 5) e per i conferimenti ad impianto autorizzato allo smaltimento di amianto.
4. Gli interventi di bonifica ammessi a beneficiare dei contributi dovranno concludersi **entro 12 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione al contributo provinciale nei casi in cui non sia necessario il rilascio del permesso di costruire. Gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire dovranno essere conclusi nel termine di validità di detto titolo.

### Art. 4 – Contributo previsto

1. Il contributo massimo erogabile è pari a **€ 15.000,00 (euro quindicimila)**, oneri fiscali compresi.
2. I contributi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli edifici sono assegnati per un **importo pari al 60% (sessanta per cento)** delle spese ammissibili calcolate adottando i massimali di seguito riportati.
3. Sono ammesse al contributo di cui all'art.7, comma 2, della L.R. n.22 del 16.12.2005, con decorrenza della programmazione 2021, le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell'amianto (detti interventi devono essere immediata conseguenza della rimozione degli elementi contenenti amianto), nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per le attività di bonifica, trasporto e smaltimento dell'amianto in discariche autorizzate, a condizione che i lavori di ripristino e ricostruzione siano realizzati nel rispetto

dei **criteri ambientali** di cui all'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n.46/69 del 25.11.2021, come riportato al precedente art. 3.2 lett. g del presente bando. Deve intendersi comunque da rispettare il massimale di € 15.000,00 di cui al punto 1 e 2.

4. Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l'ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90% (novanta per cento) della spesa ammissibile a finanziamento ma, comunque, per un importo non superiore ad euro 15.000,00 (euro quindicimila);
5. L'ammontare del singolo contributo verrà determinato applicando i seguenti massimali di riferimento in ragione dei quantitativi dei manufatti in amianto presenti nell'edificio da bonificare (Delibera G.R. n. 49/21 del 07.12.2011):

Tipologia	Costi
<b>BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE:</b> <b>Piano di lavoro, smontaggio, incapsulamento e rimozione manufatti</b>	<b>19,50 €/m<sup>2</sup> (per coperture, pannelli, etc.)</b>
	<b>1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.) *</b>  <i>* nel caso di uno o più serbatoi con volumetrie inferiori a 500 litri, l'importo relativo agli oneri di bonifica viene assunto pari a € 200,00 per il primo serbatoio e € 100,00 per i successivi.</i>
<b>BONIFICA MEDIANTE INCAPSULAMENTO:</b> <b>Piano di lavoro, incapsulamento e certificazione dell'avvenuta bonifica</b>	<b>9,00 €/m<sup>2</sup> (per coperture)</b>
<b>BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE:</b> <b>Piano di lavoro, smontaggio, incapsulamento e rimozione manufatti</b>	<b>1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.)</b>  <i>* le operazioni di bonifica di MCA in matrice friabile verranno computate con riferimento al peso del manufatto (ad esempio la rimozione di corde, fasciature e guarnizioni da una caldaia verrà computata moltiplicando il prezzo unitario di 1,35 €/kg per il peso della caldaia stessa). All'importo così determinato andranno aggiunti gli oneri per il trasporto e smaltimento sotto indicati e gli oneri di sicurezza relativi agli apprestamenti propedeutici all'effettuazione della bonifica.</i>
<b>Trasporto ad impianto autorizzato</b>	<b>0,35 €/kg</b>
<b>Conferimento presso impianto autorizzato</b>	<b>0,30 €/kg (per MCA in matrice compatta)</b> <b>1,35 €/kg (per MCA in matrice friabile)</b>
<b>ONERI SICUREZZA da computarsi esclusivamente per la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile, quali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allestimento area confinata secondo le indicazioni di legge;</li> <li>• Installazione unità di decontaminazione;</li> <li>• Collaudo dell'area confinata;</li> <li>• Monitoraggi e analisi in tecnica MOCF, per la verifica della presenza di fibre aerodisperse durante l'esecuzione dei lavori;</li> <li>• Monitoraggi e analisi in tecnica SEM, ai fini della restituzione agli usi consentiti del locale contenente gli oggetti da bonificare.</li> <li>• Smobilizzo del cantiere.</li> </ul>	<b>100 €/m<sup>3</sup> (dimensione dell'area confinata da evincersi in maniera chiara nel piano di lavoro)</b>
<b>Ponteggio (nolo primo mese)</b>	<b>22,90 €/m<sup>2</sup> (proiezione verticale di facciata)</b>

*N.B. : Per il peso di lastre di coperture in cemento-amianto si considererà un peso unitario di 16,5 kg/m<sup>2</sup> e per tubazioni idriche o pluviali un peso lineare di 9 kg/m. Nel caso in cui negli elaborati risultassero valori differenti questi ultimi dovranno essere adeguatamente motivati.*

6. L'entità del contributo da erogarsi verrà determinato sulla base del preventivo da trasmettersi all'Amministrazione provinciale da parte del richiedente.
7. Qualora il preventivo venga redatto con importi maggiori rispetto a quelli previsti dalla soprastante tabella, sarà onere della Provincia rimodularlo con l'applicazione dei prezzi massimi in essa previsti.
8. Si precisa che il metodo di bonifica per **incapsulamento** consiste nel **trattamento dell'amianto *in situ*** e, pertanto, sono riconosciute ammissibili le spese sostenute o per lo smontaggio e rimozione dei manufatti in amianto, o per l'incapsulamento e certificazione di avvenuta bonifica. Le due tipologie, infatti, sono l'una alternativa all'altra e non di contestuale esecuzione. Il preventivo da allegare all'istanza di contributo deve contenere una sola tipologia di lavorazione tra le due sopradescritte.
9. **Ai sensi dell'art. 15, comma 15 lett. b) della L.R. 30 giugno 2011, n. 12, il contributo erogato dall'Amministrazione provinciale andrà a coprire prioritariamente i costi per la rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Qualora risultassero delle somme residue, le spese per la progettazione, redazione del piano di lavoro, spese di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza (sostenute e documentate), potranno essere poste a carico del contributo erogato nella misura massima del 30% dei costi sostenuti per la rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.**

#### **Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande**

1. Copia del Bando è pubblicata sul sito internet della Provincia di Sassari all'indirizzo [www.provincia.sassari.it](http://www.provincia.sassari.it); le informazioni in merito allo stesso Bando potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento i cui riferimenti sono riportati all'art. 14 del presente Bando.
2. La domanda di finanziamento deve essere compilata dal soggetto richiedente in tutte le sue parti **esclusivamente nella piattaforma online della Provincia di Sassari, pena la sua inammissibilità**. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario il preventivo accreditamento.  
L'accesso alla piattaforma e le istruzioni per il suo uso sono presenti sul sito internet della Provincia di Sassari all'indirizzo [www.provincia.sassari.it](http://www.provincia.sassari.it).  
Alla domanda dovrà essere allegata la **documentazione richiesta in formato PDF**.  
L'accREDITAMENTO dell'utente potrà essere effettuato attraverso il **sistema SpID**.
3. Andrà presentata una domanda di ammissione a finanziamento per ogni immobile oggetto di bonifica.

#### **Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda**

1. La domanda dovrà essere **compilata in tutte le sue parti** direttamente attraverso la **piattaforma online** messa a disposizione dalla Provincia di Sassari dal soggetto richiedente e dovrà contenere, **pena l'inammissibilità**, le seguenti dichiarazioni:
  - a) dichiarazione di aver preso visione del Bando per la concessione di contributi per la bonifica e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dello stesso;
  - b) dichiarazione di impegno a presentare domanda di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) o altro titolo abilitativo edilizio, entro 90 giorni dalla data di assegnazione del contributo;
  - c) dichiarazione di impegno ad ultimare gli interventi finanziati entro 12 (dodici) mesi dalla data di assegnazione del contributo, nei casi in cui non sia necessaria la S.C.I.A. o il permesso di costruire, o entro il termine di validità di detti titoli, qualora necessari per gli interventi da realizzare;
  - d) dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
  - e) dichiarazione che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande

di contributo;

- f) dichiarazione che i lavori di bonifica verranno affidati ad una impresa specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10A o 10B).

2. Dovrà essere inserita nella piattaforma online anche la seguente documentazione:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** compilata dal richiedente e attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.). In quest'ultimo caso il richiedente allegherà l'**assenso della proprietà**, in originale, all'esecuzione delle opere. Nel caso l'immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise etc., il richiedente dovrà allegare la delega dei comproprietari alla presentazione della domanda di contributo e al relativo incasso, allegata in formato PDF compreso il documento d'identità del dichiarante. In caso di richiesta di contributo presentata da un condominio, deve essere allegata la copia del verbale dell'assemblea approvante l'esecuzione dei lavori e contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. L'amministratore o il condomino delegato dovranno, inoltre, essere espressamente autorizzati dall'assemblea alla presentazione della domanda di contributo e a tutte le pratiche conseguenti, compreso l'incasso di quanto spettante;
- b) **preventivo di spesa**, redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o asseverato da tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta;
- c) qualora il richiedente chieda il **contributo anche per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell'amianto**, che verranno conteggiati nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per le attività di bonifica, trasporto e smaltimento dell'amianto in discariche autorizzate, dovrà allegare, oltre al preventivo dettagliato delle suddette spese, una dichiarazione di impegno al rispetto dei criteri ambientali di cui all'allegato alla Deliberazione G.R. n. 46/69 del 25.11.2021, per ogni componente edilizio messo in opera, ai fini del ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera, a seguito della bonifica dall'amianto;
- d) **Scheda di autonotifica Allegato 3.A** (edifici privati ad uso civile) o **Allegato 3.B** (edifici privati ad uso agricolo, artigianale, industriale, scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose occupati/attivi o dismessi) vidimata dall'ente di competenza (ASL) o da tecnico qualificato. La dichiarazione dovrà specificare se il materiale che contiene amianto è friabile o compatto, se il sito sia accessibile o non accessibile, se sia confinato o non confinato, se abbia un utilizzo pubblico o non pubblico e lo stato di conservazione del manufatto.  
Per **tecnico qualificato** si intende tecnico con patentino regionale per l'amianto ovvero ingegnere, architetto, geometra, laureato in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", responsabile tecnico come definito nella Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008.  
La scheda di autonotifica (allegato 3) dovrà essere compilata in duplice copia e consegnata al Servizio PRESAL della ASL competente per territorio che dovrà procedere alla restituzione al dichiarante di una copia vidimata.  
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la copia della scheda di auto notifica vidimata dalla ASL in originale ed i dati in essa contenuti dovranno essere inseriti anche nella piattaforma online;
- e) **idonea documentazione fotografica a colori** recante tutti i fronti dell'edificio interessato attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una visione d'insieme del sito di ubicazione. Le immagini andranno caricate nella piattaforma in formato PDF;
- f) **estratto di mappa catastale** con indicazione dell'ubicazione del manufatto; nell'ipotesi di edifici censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la Via ed il numero civico oltre al foglio e numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto Terreni

oltre alla planimetria catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata una copia di planimetria in scala 1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile interessato;

- g) **corografia** con indicati gli eventuali recettori sensibili (asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), indicando la distanza dell'edificio da bonificare dagli stessi recettori sensibili;
  - h) **copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità**;
  - i) eventuale dichiarazione attestante la posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici, contestualmente alla bonifica dei manufatti contenenti amianto.
3. Le domande incomplete/inesatte potranno essere tenute in sospeso, a giudizio del Settore di cui al successivo art. 7, e si dovrà procedere alla regolarizzazione entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il rigetto dell'istanza presentata.

#### **Art. 7 – Istruttoria delle domande presentate**

- 1. Le istanze pervenute di cui al presente bando verranno esaminate e valutate presso il Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est della Provincia di Sassari, sede di Olbia.
- 2. A seguito della valutazione di ammissibilità degli interventi proposti, se necessario, il Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est potrà procedere alla richiesta di integrazioni e rettifiche della documentazione presentata, a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della documentazione amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro i termini e nei modi indicati dalla provincia.
- 3. La richiesta d'integrazione o rettifica della documentazione interromperà la procedura di valutazione della domanda fino a quando non perverranno i documenti richiesti o andranno a scadenza i tempi concessi.
- 4. Le istanze conformi saranno ammesse a finanziamento e il beneficiario sarà informato con apposita comunicazione e potrà procedere ad eseguire i lavori.
- 5. Tutte le comunicazioni inerenti al Bando da parte della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio e da parte degli istanti saranno effettuate attraverso la piattaforma online, PEC o Raccomandata A.R..

#### **Art. 8 – Criteri per la determinazione degli ammessi a contributo**

- 1. L'assegnazione dei contributi avverrà a condizione che le soluzioni proposte siano conformi alla normativa urbanistica, edilizia e igienico sanitaria.
- 2. Nella sola ipotesi in cui il flusso delle domande faccia prevedere che i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le istanze relative nei 12 mesi di vigenza del presente bando, la Provincia si riserva la possibilità di rimodulare il presente bando e stilare una graduatoria: l'assegnazione del contributo sarà effettuata sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle classi di criteri di differenziazione, di seguito elencati in ordine di importanza:
  - a. classe di rischio individuata dalle ASSL secondo le procedure dettate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - b. minore distanza dell'edificio da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive;
  - c. sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici;
- 3. I criteri per l'attribuzione dei punteggi per ogni singolo intervento sono riportati nella seguente griglia:

Criteri		Punteggio
A	Classe di rischio (*) individuata dalla ASL o da tecnico qualificato sulla base della scheda di auto notifica	Classe 1 = 15 punti Classe 2 = 14 punti Classe 3 = 13 punti Classe 4 = 12 punti Classe 5 = 11 punti
B	Minore distanza (d) del manufatto da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive	(d ≤ 50 m) = 10 punti (50 < d ≤ 200) = 5 punti (d > 200 m) = 0 punti
C	Sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici	Si = 2 punti No = 0 punti
(*) Le 5 classi di priorità/rischio sono state individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. 101 del 18.03.2003 – vedi linee guida RAS approvate con DGR 32/5 del 04.06.2008		

4. In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla classe di rischio più alta, se ancora dovesse persistere parità di punteggio si procederà al sorteggio.

### Art. 9 – Erogazione del contributo

1. L'attribuzione dei contributi avverrà a sportello, fino all'esaurimento della somma complessiva messa a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna per la bonifica e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto negli edifici privati.
2. I contributi verranno erogati ad ultimazione dei lavori, in un'unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della seguente documentazione da inserire in formato PDF nella piattaforma online:
  - a) **dichiarazione di fine lavori** da parte del richiedente, controfirmata dal Direttore dei Lavori se nominato oppure, in assenza di quest'ultimo dal responsabile tecnico dell'impresa, in cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni del progetto assentito con permesso di costruire presentato e al Piano di lavoro presentato;
  - b) **copia delle fatture quietanzate** delle spese sostenute per la rimozione, bonifica, trasporto e recupero o smaltimento, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e delle spese sostenute per il ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera, a seguito della rimozione di elementi edilizi contenenti amianto, ovvero il rifacimento di componenti edilizi;
  - c) **certificato di conferimento** in impianto di recupero o smaltimento in discarica autorizzata, ovvero quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio di provenienza, del peso e/o dei metri quadri conferiti;
  - d) **copia del provvedimento autorizzativo** (Permesso di Costruire, S.C.I.A., Comunicazione interventi di edilizia libera, Modello D.U.E.);
  - e) **copia del Piano di Lavoro**, ex art. 256, comma 2, D. Lgs. 81/2008, che dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia;
  - f) **copia della notifica** inviata all'Organo di vigilanza competente per territorio, secondo l'art. 250 del D. Lgs. n. 81/08;
  - g) **idonea documentazione fotografica a colori** recante tutti i fronti dell'edificio interessato attestante la nuova situazione a seguito della bonifica;
  - h) **documentazione utile per la verifica**, riguardo gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell'amianto, a

**dimostrazione del rispetto dei criteri ambientali di cui all'allegato alla Deliberazione G.R. n. 46/69 del 25.11.2021;**

- i) qualora la sostituzione di coperture in cemento-amianto avvenga contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici, all'atto della rendicontazione il beneficiario dovrà dimostrare l'effettiva realizzazione di tali interventi, anche attraverso documentazione fotografica e contabile, a pena di decadenza del beneficio.
3. Il contributo verrà erogato esclusivamente mediante accreditamento, tramite bonifico, su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente per importi superiori ad € 1.000,00.  
Affinché il contributo possa essere erogato dovranno essere trasmessi i seguenti dati:
  - a) Nome e cognome dell'intestatario del conto corrente bancario/postale, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed IBAN (i dati dovranno preferibilmente essere trasmessi mediante presentazione di copia di documenti);
  - b) in caso di conto corrente cointestato dovranno essere trasmessi i dati suindicati anche dei cointestatari.

#### **Art. 10 – Ispezioni e controlli**

1. È fatta salva la facoltà della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano di lavoro e verifiche tecniche successive alla realizzazione dell'intervento.
2. Qualora tra le voci di costo per l'esecuzione dell'intervento venga computata la posa di un ponteggio in luogo dell'utilizzo di una piattaforma mobile, l'Amministrazione provinciale procederà ad un sopralluogo al fine di verificare la regolarità dell'intervento rispetto a quanto dichiarato. A tal fine il beneficiario dovrà comunicare la data dell'intervento di rimozione dei manufatti in amianto almeno 15 giorni prima per consentire l'eventuale sopralluogo.

#### **Art. 11 – Tempistica degli interventi**

1. Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
2. Gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio richiesto devono essere conclusi nel termine di validità degli stessi titoli.

#### **Art. 12 – Riduzione, decadenza, revoca del contributo**

1. Eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa degli interventi non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto.
2. In caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale.
3. **Qualora non venga rispettato l'impegno relativo al Permesso di costruire/ Segnalazione Certificata d'inizio Attività (S.C.I.A.)/ Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) o altro titolo abilitativo edilizio richiesto dalla vigente normativa, così come enunciato nei precedenti articoli, il richiedente si intenderà rinunciario, e la somma verrà utilizzata per finanziare altre richieste di contributo.**
4. Si procederà, altresì, alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici, qualora vengano riscontrate le seguenti situazioni:
  - a. falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando;
  - b. mancato rispetto degli adempimenti normativi;
  - c. mancato rispetto di quanto indicato nel titolo abilitativo edilizio in fase di realizzazione delle opere;
  - d. falsa dichiarazione in merito al non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
  - e. in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

### **Art. 13 – Indisponibilità del fondo**

1. Le richieste di finanziamento per la bonifica dei manufatti contenenti amianto, con classificazione di rischio di alta priorità, che non hanno trovato positiva risposta per carenza di fondi, avranno diritto di precedenza nella successiva ripartizione dei fondi.
2. Nel caso del contributo assegnato in misura non integrale per la parziale indisponibilità del fondo, il contributo potrà essere integrato sino alla concorrenza dell'ammontare integrale ove alla data dell'accertamento risultino disponibili sufficienti somme nel fondo.

### **Art. 14 – Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuliana Loi contattabile ai seguenti riferimenti:  
tel. 0789-557653; e-mail: [g.loi@provincia.sassari.it](mailto:g.loi@provincia.sassari.it)  
PEC: [zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it](mailto:zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it)

### **Art. 15 – Trattamento dati**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del bando. Le modalità con le quali verranno trattati gli stessi dati personali contemplano strumenti manuali, informatici e telematici.
2. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia alla partecipazione al Bando.
3. I dati forniti potranno essere comunicati alla Regione Autonoma della Sardegna e a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria.
4. I dati saranno soggetti a pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione "Albo pretorio on-line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Provincia di Sassari e della Zona Omogenea Olbia Tempio.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est.
6. I diritti che l'interessato potrà esercitare sono definiti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

### **Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Sassari, pubblicato sul sito internet [www.provincia.sassari.it](http://www.provincia.sassari.it), e ne viene data notizia mediante avviso su un quotidiano a diffusione regionale e attraverso i siti istituzionali dei comuni della ex provincia Olbia Tempio. La Provincia inoltre attuerà ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
2. La modulistica relativa alla domanda di ammissione al contributo potrà essere reperita sul sito internet della Provincia di Sassari al seguente indirizzo web: [www.provincia.sassari.it](http://www.provincia.sassari.it).
3. Copia del bando e della domanda potranno, inoltre, essere richiesti alla Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio, Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est in Via Alessandro Nanni 17/19, Olbia.
4. Qualora il privato interessato alla richiesta del contributo avesse necessità di chiarimenti in merito alla documentazione da presentare, potrà rivolgersi agli uffici della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio, Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est in Via Alessandro Nanni 17/19, Olbia.

**LA DIRIGENTE**  
Dott.ssa Carla Argia Canu